



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI VARESE

Sezione Seconda Civile e Fallimentare

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Dario Giuseppe Papa	Presidente
dott. Ida Carnevale	Giudice
dott. Valentina Leggio	Giudice relatore

nel procedimento

R.G. N. 12/2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente a oggetto la dichiarazione di fallimento di **ALISEI GRAIN TRADE SRL** (cod. fisc. 03374990129);

vista l'istanza di fallimento depositata in data 28/02/2022, con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese ha chiesto che venga dichiarato il fallimento di ALISEI GRAIN TRADE SRL;

vista la documentazione prodotta;

Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento, in quanto:

- sussistono, ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015, la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, dal momento che il centro principale degli interessi della società è situato in Italia e, precisamente, la sede legale è situata in Tradate (VA) e non ricorrono elementi per localizzare un'eventuale sede diversa;
- ritenuto, infatti, che l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Varese, sollevata dal debitore non sia fondata in quanto presso l'indirizzo di Tutate (CO), via Varesina n. 1, indicato dal resistente quale sede effettiva dell'attività, è situata unicamente una sede secondaria, risultante dalla stessa visura camerale in atti, ma non sono stati forniti ulteriori elementi dai quali desumere che ivi sia ubicata la sede effettiva della società, in difformità rispetto all'indicazione della sede legale risultante dal Registro delle Imprese;
- il debitore è un imprenditore che esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sul fallimento, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, l.fall.;
- la notifica si è perfezionata tempestivamente a mezzo pec in data 1/03/2022 ai sensi dell'art. 15 l.fall.;
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, l.fall. dal momento che la società ha debiti complessivi per euro 1.231.945,03, come risultante dall'ultima relazione informativa del pre-Commissario giudiziale dott. Matteo Sala;



- per ciò che attiene i parametri di fallibilità, occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto il cui fallimento sia richiesto provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicato all'art 1 secondo comma l.fall. (Cass. civ., sez. VI, ord. 17 febbraio 2012, n. 2351);
- il debitore, pur comparando, non ha assolto a tale onere probatorio, ed anzi si deve constatare che vi sono elementi in senso contrario all'esonazione di parte resistente dal fallimento, in quanto dalla documentazione disponibile in atti (bilanci) risulta un attivo patrimoniale annuo di € 1.373.783 già nel solo anno 2020;
- quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, "si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti" (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789);
- è indiscutibile che nel caso di specie sussista uno stato di insolvenza desumibile: dai dati del bilancio del 2020, al quale emerge che la società debitrice ha chiuso l'esercizio annuale con una perdita complessiva di euro 217.447 e ha dichiarato un patrimonio netto negativo per euro 156.891; dagli ultimi estratti di conto corrente depositati, dai quali è possibile verificare che tutti i conti siano stabilmente negativi; dall'indagine effettuata dal PM e dalla produzione documentale dei dati Cerved sull'affidabilità patrimoniale della società, dal quale risulta che Alisei Grain Trade s.r.l. è stato segnalato quale soggetto non affidabile in quanto non sussistono le condizioni per la concessione di fido;
- alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

P.Q.M.

visti gli art. 1, 5, 6 e ss. l.fall.;

DICHIARA

il fallimento di ALISEI GRAIN TRADE SRL (cod. fisc. 03374990129), con sede legale in Tradate, via Albini n. 4, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3, comma 1, Reg. UE 848/2015

NOMINA

giudice delegato la dott.ssa Valentina Leggio;

NOMINA

- 1) curatore il **dott. Matteo Sala** professionista che ha i requisiti di cui al novellato articolo 28 l.fall., disponendo che lo stesso provveda, entro due giorni, al deposito della dichiarazione di cui all'art. 35, comma 4 *bis*, e art. 35.1 d.lgs. 159/2011 come modificato dal d.lgs. 54/2018 (onerando la cancelleria di segnalare l'omesso o tardivo deposito della stessa per quanto di competenza);
- 2) ordina al fallito, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- 3) fissa l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data **23/11/2022 ad ore 10:00** davanti al giudice delegato, avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95



l.fall. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

- 4) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 l.fall.;
- 5) ordina al curatore di procedere **immediatamente** – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
- 6) ordina al curatore, ai sensi dell'art. 87 l.fall., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 l.fall. ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
- 7) dispone che il Curatore rediga l'inventario (negativo) anche nel caso in cui si avveda in sede di primo accesso e di apposizione dei sigilli che non vi sono beni (né mobili, né immobili, né crediti);
- 8) invita il curatore fallimentare entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, a comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, autorizzandolo sin d'ora all'apertura della PEC;
- 9) ordina ai sensi dell'art. 17 l.fall., che la presente sentenza sia notificata in copia integrale al debitore fallito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e comunicata per estratto ai sensi dell'art. 136 c.p.c. al curatore, al creditore istante ed al pubblico ministero;
- 10) dispone la trasmissione per estratto all'ufficio del Registro delle Imprese ove l'imprenditore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'ufficio del registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.

Così deciso in Varese, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 04/05/2022.

Il Giudice estensore

Dott.ssa Valentina Leggio

Il Presidente

Dott. Dario Giuseppe Papa

